Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Lunedì, 21 maggio** | **Numero 118**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**	L. **17**	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**	» **19**	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**	» **41**	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 779 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 63. « Spese casuali (ministri senza portafoglio) » lire duemilaottocentosessantotto e centesimi cinque (L. 2868,05).

Cap. n. 64. « Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto (ministri senza portafoglio) » lire milletrecentocinquantasei e centesimi novanta (L. 1356,90).

Le indicate maggiori assegnazioni concernono il ministro senza portafoglio on. avv. Leonida Bissolati-Bergamaschi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 9: « Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire dodicimila (L. 12.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 82 « Contributo e concorso per il mantenimento delle scuole industriali » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire quindicimila (L. 15.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 783 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745, a favore della industria delle costruzioni navali;

Visto il decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1031, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Provvedimenti per l'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri in legno.

Art. 1.

Ai velieri in legno di stazza lorda superiore alle 100 tonnellate e di età inferiore a 15 anni, siano o no provvisti di motore ausiliario, che siano acquistati all'estero ed ammessi a far parte della marina mercantile nazionale entro due anni dalla data del presente decreto, sono estese le esenzioni dalla imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta straordinaria di guerra durante i primi tre anni di esercizio effettivo previste dall'art. 1° del decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1031. Durante lo stesso periodo le suindicate navi saranno pure esenti da qualsiasi nuova imposta ordinaria e straordinaria.

Art. 2.

Pei velieri in legno di stazza lorda superiore alle 100 tonnellate che trovinsi in corso di costruzione nei cantieri nazionali alla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata l'introduzione in franchigia di tutto il materiale necessario per ultimarne la costruzione e l'allestimento.

Ai detti velieri saranno accordate le esenzioni fiscali previste nel precedente articolo purchè siano messi in esercizio entro il 30 giugno 1918.

Art. 3.

Ai velieri in legno che siano messi in costruzione nei cantieri nazionali durante il periodo della guerra e dopo la pubblicazione del presente decreto, è accordata l'introduzione in completa franchigia di tutto il materiale di provenienza estera necessario alla costruzione, all'armamento e alla attrezzatura degli scafi.

La stessa franchigia è accordata per l'introduzione dall'estero degli apparati motori, caldaie ed apparecchi ausiliari oppure del materiale occorrente per la loro costruzione nello Stato.

Per la costruzione nello Stato degli apparati motori ed apparecchi ausiliari rimangono invariati i compensi stabiliti dall'art. 8 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Art. 4.

Pei velieri di cui all'articolo precedente sono accordate pei primi 3 anni di esercizio effettivo le esenzioni previste dall'art. 1 del presente decreto purchè siano messi in esercizio effettivo entro il termine di *un anno* dalla dichiarazione di costruzione se di portata inferiore a 200 tonnellate di stazza lorda e di *due anni* se di portata superiore.

Pei velieri dotati di motore ausiliario la durata delle esenzioni è prolungata a 4 anni.

Art. 5.

Per i velieri in legno di stazza lorda superiore alle 100 tonnellate, messi in costruzione nei cantieri nazionali dopo la pubblicazione del presente decreto, il compenso di costruzione previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, è modificato come segue:

Se varati entro il 31 dicembre 1918, compenso per tonnellata di stazza lorda, L. 75.

Se varati entro il 31 agosto 1920, compenso per tonnellata di stazza lorda, L. 65.

Se varati dopo il 31 agosto 1920, il compenso resterà fissato a L. 50.

S'intende abolito il compenso daziario previsto dall'art. 2 della citata legge.

Perderanno il diritto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo i velieri che non siano messi in effettivo esercizio entro 24 mesi dalla dichiarazione di costruzione se di stazza lorda inferiore a 350 tonnellate ed entro 30 mesi se di stazza lorda superiore.

Art. 6.

Per i velieri in legno di stazza lorda di 100 tonnellate o meno il compenso di costruzione è fissato in L. 25 per ogni tonnellata di stazza lorda rimanendo abolito il compenso daziario previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

TITOLO II.

Provvedimenti per l'industria delle costruzioni e dell'armamento dei velieri a scafo metallico.

Art. 7.

Per i velieri a scafo metallico che si costruiscono nei cantieri nazionali è concesso lo stesso trattamento stabilito pei piroscafi dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, sia per quanto concerne gli scafi, sia per quanto concerne gli apparati motori e meccanismi ausiliari.

Art. 8.

Ai velieri previsti dall'articolo precedente sono estese le disposizioni dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031.

Art. 9.

Ai velieri a scafo metallico, di età inferiore a 20 anni, acquistati all'estero ed entrati a far parte della marina mercantile nazionale entro due anni dopo la pubblicazione del presente decreto, sono estese le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale sopra citato.

TITOLO III.

Disposizioni per la sistemazione di motori ausiliari sopra velieri già in esercizio.

Art. 10.

I velieri di stazza lorda non inferiore a tonnellate 1000 ai quali, posteriormente alla data del presente decreto, siano applicati motori meccanici capaci di imprimere allo scafo la velocità di miglia 5 all'ora, godranno delle esenzioni fiscali contemplate dall'art. 1 del presente decreto. È altresì accordata la franchigia doganale per l'importazione dall'estero degli apparati motori stessi.

Art. 11.

I lavori di sistemazione dei velieri di cui nel precedente articolo dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del Registro nazionale italiano dal quale la nave dovrà ottenere la classifica.

La prova di velocità avrà la durata di 4 ore, con intervento di un delegato del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

TITOLO IV.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 12.

Sono estese al trasporto dei materiali, degli apparati motori, caldaie ed apparecchi ausiliari, di cui agli articoli 3, 7 e 10 del presente decreto, le disposizioni dell'art. 7 del decreto del 10 agosto 1916, n. 1031.

Art. 13.

Sono estese ai velieri previsti dal presente decreto le disposizioni degli articoli 6 e 8 del decreto 10 agosto 1916, n. 1031.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA — BONOMI — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 3 settembre 1916, n. 1126 e 18 febbraio 1917, n. 373 sulle ferrovie concesse alla industria privata, sui servizi di navigazione lacuale e sulle tramvie intercomunali a trazione meccanica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 5 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1126, resta stabilito:

a) per la determinazione del sussidio da corrispondersi dagli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di servizi di navigazione lacuale e di tramvie intercomunali a trazione meccanica, a favore delle famiglie degli agenti chiamati alle armi, non sarà tenuto conto dei maggiori sussidi concessi dal Governo in base al Nostro decreto 23 aprile 1917, n. 662;

b) per gli agenti sotto le armi che abbiano il

grado di ufficiale o di sottufficiale o che prestino servizio in stabilimenti militari, il sussidio che nei varî casi deve essere corrisposto dagli esercenti, viene commisurato sulla differenza fra lo stipendio o paga, goduti dagli agenti stessi come tali, e quelli loro attribuiti come ufficiali, sottufficiali o come addetti agli stabilimenti di cui sopra.

Art. 2.

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a prescrivere, coi criteri stabiliti nell'art. 1 del Nostro decreto 18 febbraio 1917, n. 373, agli esercenti di servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica l'obbligo di concedere ulteriori sussidi al personale dipendente per fronteggiare il disagio derivante dalla guerra.

Art. 3.

Il ministro dei lavori pubblici per compensare gli esercenti dei suindicati servizi pubblici di trasporto dell'onere derivante dalle prescrizioni di cui all'articolo precedente, può autorizzare, ferme restando le norme generali stabilite negli articoli 2 a 5 del Nostro decreto 18 febbraio 1917, n. 373, ulteriori aumenti di tariffe, modificazioni nelle norme e condizioni delle tariffe stesse, nonchè la soppressione dei biglietti di andata e ritorno e di abbonamento.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° maggio 1917 e le sue disposizioni avranno la medesima durata stabilita nell'art. 6 del Nostro decreto 18 febbraio 1917, n. 373.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro guardasigilli, segretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento approvato con R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, è sostituito l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro, dai ministri proponenti e da quello del tesoro, per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale.

Art. 1.

Alla vigilanza sulla stampa e sulla distribuzione e alla gestione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale è preposto nella qualità di direttore un funzionario dell'Amministrazione carceraria.

Per la gestione e la vendita dei detti atti sono anche destinati un contabile-cassiere ed altri del personale, pure dell'Amministrazione carceraria, nel numero occorrente ai bisogni del servizio.

Il direttore è designato dal Ministero dell'interno d'accordo col Ministero di grazia e giustizia. In caso di sua temporanea assenza od impedimento ne fa le veci il contabile-cassiere.

Tutti gli altri funzionari sono designati dal Ministero dell'interno.

Il direttore, il contabile cassiere e gli altri funzionari continuano a far parte dei ruoli dell'Amministrazione carceraria; ma per quanto riguarda i servizi suindicati dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno provvede a sue spese, previo accordo col Ministero di grazia e giustizia:

1° i locali per la sede dell' « Ufficio di gestione e vendita », per la conservazione della scorta delle leggi e dei decreti e per la vendita di tali atti;

2° i magazzini per il deposito e la conservazione della carta e degli accessori occorrenti per la stampa e la spedizione degli atti del Governo.

La manutenzione, l'arredamento e la custodia dei locali e magazzini predetti sono pure totalmente a carico del Ministero dell'interno.

Art. 3.

La stampa e la ristampa delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale così dei fogli sciolti come dei volumi, compresi gl'indici annuali e decennali, e la distribuzione degli atti stessi sono fatte dall'Amministrazione carceraria per mezzo della tipografia annessa alla Casa penale di Roma, utilizzando, per quanto concerne la stampa, la composizione tipografica della *Gazzetta ufficiale* del Regno, nella quale le leggi e i decreti anzidetti siano stati in precedenza pubblicati.

Art. 4.

La spesa della composizione delle leggi e dei decreti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* ed inseriti nella *Raccolta ufficiale* liquidata in base alla tariffa adottata per la *Gazzetta* stessa, è sostenuta in parti eguali dal Ministero dell'interno e da quello di grazia e giustizia dai quali rispettivamente dipendono la pubblicazione della *Gazzetta* e quella della *Raccolta*.

La suindicata tariffa non potrà essere modificata se non d'accordo tra i due Ministeri.

Art. 5.

La spesa di composizione di altri atti del Governo (come progetti, relazioni, indici, frontespizi, ecc.) che non andassero in precedenza pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, nonchè quella della eventuale ristampa di leggi e decreti per le scorte o per altri motivi, ed in genere di qualunque altro lavoro tipografico per conto del Ministero di grazia e giustizia, è interamente a carico del Ministero stesso dal quale vengono date le relative ordinazioni.

Il Ministero di grazia e giustizia sarà inoltre tenuto al pagamento della metà della spesa come all'art. 4 per la composizione comune con la *Gazzetta ufficiale*, quando gli atti suindicati divenissero leggi o decreti da inserirsi nella *Raccolta ufficiale*.

Art. 6.

Sono ad esclusivo carico del Ministero di grazia e giustizia le spese d'impaginazione e tiratura delle leggi, dei decreti e di altri atti del Governo di cui agli articoli 4 e 5, nonchè le spese per la relativa distribuzione e spedizione salvo nei casi contemplati nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 16, come pure le spese della carta occorrente per la stampa degli atti stessi.

Art. 7.

La vendita al pubblico delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale - sia in fogli sciolti che in volumi - e dei Codici è fatta ai prezzi che sono stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di affidare tale vendita con un conveniente sconto anche a ditte librarie.

In ogni foglio sciolto è indicato *a stampa* il prezzo di vendita.

Art. 8.

La vendita dei volumi della *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti è pure fatta per mezzo di abbonamenti annuali secondo il prezzo e le norme che sono determinati anno per anno dal Ministero di grazia e giustizia con avviso che viene inserito nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 9.

I prefetti ed i sottoprefetti devono vigilare promuovendo, ove occorra, i necessari provvedimenti dell'autorità tutoria perchè non più tardi del mese di marzo di ciascun anno i Comuni dei rispettivi circondari spediscano il prezzo di abbonamento alla *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti e devono all'uopo riferire con rapporto riassuntivo direttamente al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo mese di aprile.

Art. 10.

Gli introiti tanto della vendita delle leggi e dei decreti, quanto degli abbonamenti costituiscono un provento del Ministero di grazia e giustizia e come tali sono versati nella R. tesoreria alla fine di ogni mese od anche a periodi più brevi secondo le modalità che verranno all'uopo stabilite.

Un apposito capitolo è istituito nel bilancio della entrata, nella parte concernente le entrate del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 11.

La gestione dei proventi di cui al precedente articolo e delle scorte in fogli sciolti e in volumi della *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti è tenuta dal contabile-cassiere sotto la vigilanza del direttore dell' « Ufficio di gestione e vendita » previa prestazione di congrua cauzione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia. Egli ha l'obbligo:

1° di tenere tutte le scritture per la contabilità della gestione nelle forme che gli saranno prescritte dalla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, alla quale deve partecipare tutti i dati e i documenti necessari per le proprie scritture di controllo;

2° di rendere annualmente alla Corte dei conti, pel tramite della detta ragioneria centrale, due separati conti giudiziali, uno per i proventi, l'altro per il materiale;

3° di presentare in fine di esercizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016 e 161 del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), il conto finanziario patrimoniale nel quale siano riassunti e posti in evidenza i risultati economici di tutta la gestione.

Art. 12.

La tipografia dev'essere in grado di soddisfare sollecitamente e bene a tutte le esigenze per la stampa e la distribuzione delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale e di altri atti del Governo.

A tale effetto:

a) dev'essere sempre fornita di tutto il necessario tanto per quantità e qualità del materiale (caratteri, macchinario, ecc.), quanto per numero e capacità del personale (proti, viceproti, correttori, tipografi, speditori, ecc.);

b) non deve procedere alla scomposizione fino a che non siano trascorsi quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta distribuzione delle leggi e dei decreti a cui la composizione si riferisce;

c) in caso di urgenza deve eseguire i lavori anche di notte senza speciali compensi o indennità.

Per lavori d'indole riservata il Ministero di grazia e giustizia può disporre che siano osservate dalla tipografia particolari cautele.

Art. 13.

Nei tre giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione degli atti nella *Gazzetta ufficiale* la tipografia è obbligata a consegnare le bozze di stampa, impaginate, delle leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale e da stamparsi in fogli sciolti.

La tiratura non può esser eseguita se non dopo la autorizzazione datane dal Ministero di grazia e giustizia, il quale con l'apposizione del « Visto si stampi » determina anche il numero delle copie da tirarsi.

La stampa dev'essere compiuta entro dieci giorni dalla data del « Visto si stampi » salvo che il Ministero di grazia e giustizia non abbia altrimenti disposto.

I Ministeri e le dipendenti amministrazioni possono chiedere, per necessità di servizio, la tiratura di esemplari di leggi e decreti su carta diversa da quella impiegata per l'edizione ufficiale, purchè le relative richieste vengano rimesse alla tipografia prima che sia disfatta la composizione.

Art. 14.

Per la stampa delle leggi e dei decreti tanto nella *Gazzetta* quanto nella *Raccolta ufficiale* sia in fogli sciolti che in volumi, saranno adoperati *normalmente* caratteri « Bodoniano » corpo *8* e corpo *10* e caratteri « corsivo » corpo *10*, senza distanza in bianco fra un articolo e l'altro, e in modo da conservare per le tabelle l'identica giustezza del formato.

La stampa deve mantenersi sempre ben chiara e distinta in tutti gli esemplari.

Art. 15.

Salvo quanto dispone l'art. 12 lettera *b*) per ciò che riguarda le leggi e i decreti in edizione ufficiale, per gli altri lavori come progetti, relazioni, ecc., la tipografia deve conservare la composizione fino a che il Ministero di grazia e giustizia non consenta di disfarla.

Nessun compenso spetta alla tipografia, se la composizione sarà così mantenuta sino ad un anno. È dato invece il compenso indicato nell'annotazione n. 1 di cui alla tariffa *B*, prima parte, per il tempo eccedente il detto anno.

Qualora sia ordinata una composizione e poi si disponga di disfarla, senza che ne venga fatta la stampa, vien pagata la sola composizione a norma della suddetta tariffa *B* se l'ordine di scomporla è dato entro un anno; in caso contrario si deve pure pagare il compenso stabilito per la immobilitazione dei caratteri pel tempo eccedente l'anno, in conformità dell'annotazione n. 1 della tariffa stessa.

Art. 16.

La distribuzione delle leggi e decreti in fogli sciolti o in volumi ai Ministeri e agli uffici governativi ed autorità residenti in Roma è fatta a cura e spese della tipografia.

La spedizione degli stessi atti ai prefetti e sottoprefetti per uso

degli uffici governativi dipendenti, nonchè quella diretta ad altri uffici ed autorità, e l'invio dell'edizione in fogli sciolti per la diramazione ai sindaci dei Comuni del Regno, sono fatti in franchigia a cura della tipografia, con l'obbligo anche di sostenere le spese riguardanti l'imballaggio e il trasporto dei pacchi all'ufficio postale o alla stazione ferroviaria.

Ogni altra spedizione di leggi e decreti in fogli sciolti o in volumi è fatta pure a cura della tipografia, ma il Ministero di grazia e giustizia deve ad essa rimborsare le spese anzidette oltre quelle postali a termini dell'art. 6.

I fogli e volumi sopravanzati dalle spedizioni vengono immediatamente assunti in consegna e in deposito dal contabile-cassiere per la scorta e la vendita previa verifica sulla quantità e qualità, ed il loro trasporto al luogo di deposito è a carico dell'Amministrazione carceraria.

Art. 17.

La distribuzione agli uffici ed alle autorità è fatta in base ad elenchi approvati dal Ministero di grazia e giustizia.

In caso di smarrimento, di guasto totale o parziale di pacchi o plichi la tipografia, a richiesta del Ministero stesso, è tenuta a rinnovare la spedizione.

Pure a richiesta del Ministero di grazia e giustizia deve eseguire spedizioni straordinarie con precedenza su quelle ordinarie.

Art. 18.

La distribuzione dei fogli sciolti e quella dei volumi completi devono essere compiute rispettivamente nei termini di « quindici giorni » e di « trenta giorni » dalla data del « Visto si stampi » di cui all'art. 13.

Entro lo stesso termine di trenta giorni dev'essere pure compiuta la spedizione dei volumi ai Comuni e agli altri abbonati.

Con apposito avviso, che viene inserito nella *Gazzetta ufficiale*, è data notizia dell'eseguita distribuzione per gli eventuali reclami, i quali dovranno essere presentati entro un mese dall'inserzione dell'avviso stesso.

Art. 19.

I funzionari dell' « Ufficio di gestione e vendita » e quelli appartenenti alla Divisione del Ministero di grazia e giustizia alla quale è annesso l'Ufficio di pubblicazione delle leggi e dei decreti hanno libero accesso nei locali della tipografia sia per la più sollecita revisione delle bozze, sia per quant'altro potesse occorrere in relazione al buon andamento del servizio della stampa, spedizione, ecc., degli atti.

Il personale della tipografia deve ad essi rispetto ed obbedienza per ciò che riguarda le mansioni attinenti al servizio anzidetto.

Art. 20.

Il Ministero di grazia e giustizia fa compilare i frontespizi e gli indici annuali e decennali della *Raccolta ufficiale*.

L'importo della composizione e della tiratura dei medesimi viene calcolato in base all'annessa tariffa *A*.

Art. 21.

Alla fornitura della carta occorrente per la stampa delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale e dei relativi indici si provvede mediante appalto a cura dell'Economato generale.

Per le perdite ed avarie nel consumo della carta consegnata per la stampa alla tipografia, è a questa accordato un abbuono dal 3 al 5 0|0.

Il collaudo della carta viene fatto dal direttore dell' « Ufficio di gestione e vendita » e dal contabile-cassiere con l'assistenza del proto o di altri scelti dal direttore stesso fra il personale della tipografia.

Art. 22.

Il collaudo per la stampa dei progetti, delle relazioni ed in genere di tutti i lavori pei quali la composizione non è comune con quella della *Gazzetta ufficiale* viene eseguito dall'Economato generale.

La tipografia è tenuta a ritirare le stampe che nel collaudo non fossero state accettate, ed a sostituirne altre conformi agli obblighi assunti, nel tempo che le sarà indicato.

Art. 23.

La liquidazione delle somme dovute alla tipografia a termini degli articoli 5, 6, 15, 16 e 24 è eseguita dall'Economato generale al quale la direzione dell' « Ufficio di gestione e vendita » invia i conti da essa compilati e vistati in tre esemplari, corredati dei documenti giustificativi.

La spesa di cui all'articolo 4 è invece liquidata e pagata per intero dal Ministero dell'interno, al quale quello di grazia e giustizia rimborserà la metà mediante acconti trimestrali e saldo alla chiusura dell'esercizio, in conformità degli articoli 187 e 188 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Per la carta di cui agli articoli 6 e 21 la relativa spesa è dal Ministero di grazia e giustizia pagata direttamente al fornitore in base alla liquidazione da farsi dall'Economato generale previa dichiarazione di ricevimento e di collaudo da parte della direzione dell' « Ufficio di gestione e vendita ».

Art. 24.

Per quanto concerne la composizione, impaginazione, tiratura e distribuzione delle leggi, dei decreti e degli altri atti del Governo, i detti conti sono liquidati in base alle annesse tariffe *A* e *B* a seconda che trattisi di atti di ordinaria distribuzione o di altre pubblicazioni.

Per le lineature ad acquarello si applica la tariffa *C*.

Per le legature dei registri e dei volumi si applica la tariffa dell'Economato generale sotto deduzione non maggiore del 5 °/₀.

Art. 25.

Quando alle leggi e ai decreti siano annessi per la pubblicazione disegni, piani, mappe, carte topografiche, ecc., i Ministeri interessati devono fornire a loro spese le riproduzioni del numero occorrente per i relativi allegati, oppure i « clichés » per la tiratura a seconda dei casi.

Per la stampa degli esemplari, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 13, su carta diversa da quella adoperata per l'edizione ufficiale, alla tipografia è pagato solamente l'importo della carta, della mano d'opera e della tiratura e legatura.

Tariffa A.

Stampa — Prezzo unico della composizione, nuova impaginazione e tiratura in fogli sciolti e in volumi, delle leggi e dei decreti occorrenti per le distribuzioni e per la scorta in conformità agli ordinativi del Ministero di grazia e giustizia.

DESCRIZIONE della stampa	PREZZI per ogni 100 fogli interi		per ogni 100 mezzi fogli		per ogni 100 quarti di fogli	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Composizione (metà dell'importo, giusta l'art. 4° del regolamento)	0	100	0	050	0	025
Nuova impaginazione, tiratura delle due parti dal foglio spiegato, piegatura e spedizione	0	560	0	280	0	140

Annotazioni.

In fondo alla prima pagina di ogni atto in fogli sciolti, deve essere posta l'indicazione del numero dell'atto e della quantità delle pagine di cui è composto l'atto stesso, compresi gli allegati, se vi sono.

TARIFFA B. (*Prima parte*) — Prezzi della composizione e tiratura delle stampe di testo.

DENOMINAZIONE della carta	Dimensioni in centimetri della carta	PREZZO DELLA COMPOSIZIONE di una delle quattro pagine piegato in due per qualunque numero di esemplari — Stampe di testo con o senza interlinee in carattere												PREZZO DELLA TIRATURA da una parte del foglio aperto																Per ogni 100 tirature oltre le 1000	
		Corpo 6		Corpo 7		Corpo 8		Corpo 9		Corpo 10		Corpo 11 e 12 e maggiori		per 100		per 250		per 500		per 600		per 700		per 800		per 900		per 1000			
		L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Processo	19 × 27	4	00	2	85	2	00	1	40	1	25	0	95																		
Protocollo	22 × 32	5	50	3	90	2	75	1	95	1	75	1	30	1	25	1	45	1	65	1	80	1	95	2	10	2	25	2	40	0	09
Rispetto	23 × 34	6	10	4	30	3	05	2	20	1	95	1	40																		
Leone da Stato	24,5 × 37	7	10	5	00	3	50	2	55	2	25	1	65																		
Doppio processo	27 × 38	8	00	5	70	4	00	2	85	2	55	1	95	1	55	1	90	2	25	2	45	2	65	2	85	3	05	3	25	0	11
Bastarda	27,5 × 44	9	50	6	65	4	75	3	45	3	00	2	35																		
Doppio protocollo	32 × 44	11	05	7	80	5	50	3	95	3	55	2	65																		
Reale	31 × 46	11	20	7	90	5	55	4	05	3	60	2	75	2	25	2	65	3	05	3	25	3	45	3	65	3	85	4	05	0	14
Realone	32 × 48	12	00	8	50	6	00	4	35	3	85	2	95																		
Doppio rispetto	34 × 46	12	25	8	60	6	10	4	45	3	95	3	00																		
Doppio leone da Stato	37 × 49	14	25	10	00	7	10	5	10	4	55	3	35																		
Imperialino	35 × 53	14	60	10	20	7	30	5	20	4	65	3	60																		
Quadruplo processo	38 × 54	16	00	11	40	8	10	5	70	5	10	3	95	3	40	4	15	4	90	5	10	5	35	5	60	5	85	6	10	0	17
Imperiale	39 × 58	17	80	12	50	8	90	6	35	5	75	4	45																		
Doppia bastarda	44 × 55	19	60	13	30	9	50	6	90	6	00	4	75																		
Quadruplo protocollo	44 × 64	22	15	15	60	11	00	7	70	7	10	5	30																		
Colombier	45 × 63	22	25	15	75	11	10	7	90	7	20	5	40	4	10	5	65	7	25	7	75	8	25	8	75	9	25	9	75	0	22
Quadruplo rispetto	49 × 68	24	50	17	20	12	25	8	90	7	90	6	00																		
Quadruplo leone da Stato	49 × 74	28	50	20	15	14	25	10	25	9	10	6	70																		

ANNOTAZIONI. — N. 1. — Per l'immobilizzazione dei caratteri di ogni composizione di cui siasi o no fatta la stampa, se l'ordine di disfare sarà dato dopo un anno si dovrà pagare alla tipografia il compenso di L. 0,05 a pagina per ogni trimestre eccedente l'anno, calcolando per intero il trimestre principiato.

N. 2. — La superficie della composizione delle righe, escluso il titolo, di una pagina non deve essere mai inferiore, in centimetri quadrati alla metà della superficie della carta della pagina stessa, compresi i margini.

Se la composizione non occupa tale superficie sarà pagato il prezzo della composizione in base al formato ordinario della carta che più si approssima. La carta verrà pagata secondo il suo peso reale la tiratura secondo il formato della carta.

Segue TARIFFA **B.** (*Seconda parte*) — Prezzi della composizione e tiratura dei modelli.

DENOMINAZIONE della carta	Dimensioni in centimetri del foglio aperto	Prezzo della composizione di una delle quattro pagine del foglio piegato in due		PREZZO				DELLA TIRATURA DI UNA PARTE DEL FOGLIO SPIEGATO																				per ogni 100 tirature oltre le 5000	
				per 250		per 500		per 750		per 1000		per 1500		per 2000		per 2500		per 3000		per 350		per 4000		per 4500		per 5000			
		L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Processo	38 × 27	0	80																										
Protocollo	44 × 32	0	90	1	30	1	55	1	80	2	05	2	50	2	95	3	40	3	85	4	30	4	75	5	15	5	60	0	08
Rispetto	46 × 34	1	15																										
Leone da Stato	49 × 37	1	45																										
Doppio processo	54 × 38	1	65	1	70	2	00	2	30	2	60	3	20	3	80	4	40	4	95	5	55	6	15	6	75	7	25	0	10
Bastarda	55 × 44	1	85																										
Doppio protocollo	64 × 44	1	90																										
Reale	62 × 46	1	90	2	30	2	70	3	10	3	50	4	25	4	90	5	70	6	45	7	20	7	95	8	70	9	45	0	13
Realone	64 × 48	2	25																										
Doppio rispetto	68 × 46	2	35																										
Doppio leone da Stato	74 × 49	2	95																										
Imperialino	70 × 53	3	15																										
Quadruplo processo	76 × 54	3	35	3	45	3	95	3	45	4	95	5	30	6	70	7	60	8	50	9	10	10	25	11	15	12	05	0	18
Imperiale	78 × 58	3	60																										
Doppia bastarda	88 × 55	3	75																										
Quadruplo protocollo	88 × 64	3	85																										
Colombier	90 × 63	3	95	4	75	5	40	6	10	6	80	8	10	9	40	10	65	11	95	13	25	14	55	15	8[illegible]	17	10	0	22
Quadruplo rispetto	92 × 68	4	75																										
Quadruplo leone da Stato	98 × 74	5	90																										

Annotazioni alla tariffa **B.** (Prima e seconda parte).

1. — Il prezzo assegnato per la composizione di una sola pagina si duplicherà, triplicherà, quadruplicherà in ragione del numero delle pagine che occorre di comporre, onde la stampa si compia tanto da una parte, quanto dalle due parti del foglio aperto.

2. — La composizione si calcolerà sempre a pagina intera del foglio piegato in due, anche nei casi che la composizione non sia che la ripetizione dello stesso modello sulla pagina medesima. In conseguenza, è in facoltà dell'Amministrazione di ordinare più modelli simili nella stessa pagina di composizione, e di richiederli tagliati, giusta il successivo art. 12.

3. — Quando trattasi di opere di testo o di statistica, il computo delle pagine non si fa sul foglio piegato in due, se non dopo che saranno state raggruppate pei diversi corpi di carattere le paginette del volume secondo il sesto del medesimo, cioè 8, 16 o 32 paginette per foglio, risultanti dalla piegatura in 4°, in 8°, od in 16° del foglio stesso. Le paginette lasciate tutte in bianco saranno escluse dal computo della composizione.

La somma delle paginette di ciascun gruppo, ripartite in pagine del foglio piegato in due, sarà pagato coi prezzi assegnati in tariffa secondo la categoria ed il corpo di carattere adoperato.

Si stabilisce però che:

a) in aumento ai prezzi della tariffa per la composizione delle stampe di testo, sarà aggiunto il 10 0[0 per i lavori di tabelle statistiche, con colonne o finche piene di lettere o numeri, se la tabella occupa un terzo o meno della pagina compresa la testata;

b) quando invece la tabella occupa più di un terzo fino a due terzi della pagina compresa la testata, sarà aggiunto il 20 0[0 sui prezzi della tariffa di cui sopra;

c) quando la tabella occupa oltre i due terzi della pagina sempre compresa la testata, sarà aggiunto il 30 0[0 sui prezzi della tariffa di cui sopra.

Quando la pagina di composizione sia composta da differenti corpi di caratteri, sarà applicato il prezzo di quello usato per un maggior numero di linee.

4. — Le stampe di testo, come pure le tavole, gli specchietti e i moduli vari devono essere eseguiti a tutta regola d'arte. Le tabelle annesse alle stampe di testo devono comporsi nel modo più economico e conforme alle regole d'arte, ed in modo che ogni qualvolta uno specchietto può farsi entrare in una sola pagina, non deve assolutamente disporsi in maniera di occuparne due.

5. — Per le tirature eseguite dalle due parti del foglio aperto non verrà duplicato il prezzo stabilito per le tirature da una parte sola, dovendo invece il prezzo medesimo essere applicato in ragione della quantità complessiva delle tirature fatte sopra le due parti del foglio stesso, anche quando per la stampa di una delle due parti del foglio, occorre di cambiare la forma.

6. — Si spiega che pei modelli le tirature in numero minore di 250 saranno pagate come 250, e quelle al disotto di 500 come 500, e così di seguito. Le tirature oltre le 5000 saranno pagate coi prezzi percentuali, nel modo stabilito dall'ultima colonna della presente tariffa. Per le stampe di testo tali limiti saranno invece, per analogia, rispettivamente come 100 invece di 250, come 250 invece di 500 e come 1000 invece di 5000.

7. — I prezzi stabiliti nell'ultima colonna di questa tariffa saranno diminuiti del 10 0[0 quando le tirature siano superiori a 50.000; del 15 0[0 quando superino le 100.000 e del 20 0[0 quando oltrepassino la quantità di 200.000 calcolate sempre complessivamente alle prime 5000.

8. — Le tirature in generale devono calcolarsi nel modo in cui vengono comunemente eseguite, cioè in foglio intero e non in mezzo od in quarto di foglio, od in quelle minori parti nelle quali fosse ridotta la carta dopo la stampa; tuttavia nei casi speciali in cui fosse espressamente ordinata la tiratura in mezzo foglio verranno applicati i prezzi della composizione e della tiratura in quel formato di carta cui più si approssima per dimensione in centimetri superficiali quadrati.

In questo modo verrà pure calcolata la composizione e la tiratura di tutte quelle altre qualità di carta che avessero denominazioni differenti da quelle determinate nella presente tariffa.

9. — Se per i modelli viene ordinata la lineatura in stampa, si osserveranno le norme in appresso indicate.

La lineatura orizzontale con filetti spezzati, eseguita a stampa in composizione nelle finche del modello, e perciò formante parte della stessa pagina di composizione del modello, sarà pagata con un compenso equivalente ad una seconda pagina di composizione del modello stesso, semprechè essa si estenda a non meno della metà della rispettiva pagina. Se invece tale lineatura sarà costituita da pochi tratti di linee sparse nella pagina, o non raggiunga, se fosse riunita, almeno la metà della pagina del modello, non verrà corrisposto nessun maggior compenso, intendendosi pagata col prezzo dell'unica composizione del modello medesimo; nel quale ultimo prezzo è pure compreso il compenso per la lineatura verticale che occorresse di far eseguire in composizione entro alcune finche dello stesso modello.

Per la lineatura non spezzata a stampa, per la quale sia necessario eseguire una separata tiratura, si corrisponderà il solo compenso eguale ad una seconda tiratura dello stesso modello.

Si spiega però che quando venga corrisposto il prezzo di una seconda pagina di composizione per la lineatura spezzata a stampa tale prezzo non verrà triplicato se nella pagina stessa vi siano colonne con parole o cifre, o viceversa, intendendosi che nel prezzo della seconda pagina sia compreso tanto il compenso della lineatura a stampa, quanto il compenso del testo che la pagina stessa contenesse.

10. — In quelle stampe nelle quali non sia variata che la numerazione delle pagine, ovvero una qualche parte della intestazione, non sarà pagato in più dell'unica composizione, nel 1° caso che 5 centesimi e nel 2° caso che 20 centesimi per ogni pagina.

Sarà pagata la doppia composizione di una pagina quando questa sia stata mutata per oltre la metà.

Quando occorra di mutare la composizione già eseguita per un determinato lavoro di stampa, sia cambiandone il compaginato mercè il *trasporto* di un numero di linee da una pagina all'altra, sia cambiando la *giustezza* delle linee o la dimensione del compaginato, l'Economato corrisponderà un compenso nel primo caso pari ad un *decimo*, nel secondo ad un *terzo* del prezzo stabilito per ciascuna pagina di composizione.

Quando trattasi invece di pubblicazioni periodiche nelle quali si riproducono le testate e le disposizioni delle colonne in tutto o in parte, la prima volta si calcola la composizione secondo la tariffa e i successivi numeri saranno liquidati come testo, senza cioè gli aumenti percentuali di cui all'art. 3 delle presenti avvertenze.

11. — È in diritto l'Amministrazione di applicare le tariffe nel modo più economico; epperò le stampe che hanno due pagine di composizioni simili, si potranno ordinare nel modo che meglio conviene; per esempio: una pagina di composizione e doppia tiratura, e, viceversa, due pagine di composizione ed una tiratura.

12. — Nei prezzi suesposti è compreso anche il compenso della piegatura, della pressatura, della raffilatura al margine delle stampe, ed il compenso di qualunque siasi tagliatura che occorresse onde ridurre la carta dopo la stampa in più parti di foglio, secondo i modelli contenuti in esso, nonchè il compenso pei lavori di urgenza fatti anche di nottetempo ogni qualvolta si rendano necessari.

13. — Per le tirature in più colori, si pagherà tante volte il prezzo fissato per la tiratura in nero, quanti sono i colori adoperati per la stampa.

14. — I modelli contenenti più finche piene saranno pagati come testo e senza aumento.

15. — Per le bozze di stampa che venissero richieste, indipendentemente da quelle da fornirsi gratuitamente per la consueta verifica della composizione e in quantità non maggiore di 30 copie, sarà corrisposto il prezzo della tiratura pari al terzo di quello stabilito in tariffa per 100 tirature del formato del foglio intiero in cui viene impressa la bozza stessa. S'intende per bozze qualunque tiratura eseguita da una parte sola del foglio tagliato.

Sarà pagato un compenso corrispondente - secondo la tariffa - alla parte della composizione effettivamente annullata, quando le correzioni delle bozze portassero variazioni di composizione eccedenti la decima parte della superficie stampata della pagina.

16. — Occorrendo la bollatura a secco di modelli, l'Amministrazione passerà alla tipografia il bollo, ed essa dovrà eseguirla con proprio bilanciere al prezzo di L. 1,95 per ogni mille bollature con l'intesa che le bollature stesse debbano esser fatte in modo che ogni colpo di bilanciere, imprima un solo bollo.

TARIFFA C. — Prezzi della lineatura ad acquarello.

Denominazione della carta	Dimensioni in centimetri del foglio aperto	Prezzi della lineatura da una sola parte del foglio aperto per ogni 100 copie o frazione	
		L.	C.
Processo	38 × 27	0	06
Protocollo	44 × 32		
Rispetto	46 × 34		
Leone da Stato	49 × 37	0	08
Doppio processo	54 × 38		
Bastarda	55 × 44		
Doppio protocollo	64 × 44	0	10
Reale	62 × 46		
Realone	64 × 48		
Doppio rispetto	68 × 46		
Imperialino	70 × 53	0	14
Doppio leone	74 × 49		
Quadruplo processo	76 × 54		
Imperiale	78 × 58		
Doppia bastarda	88 × 55		
Quadruplo protocollo	88 × 64	0	19
Colombier	90 × 63		
Quadruplo rispetto	92 × 68		
Quadruplo leone	98 × 74		

Avvertenze.

Occorrendo più lineature ad acquarello, siano orizzontali o verticali, sopra una stessa facciata del foglio aperto, il prezzo stabilito in questa tariffa per una sola lineatura, si duplicherà, triplicherà, ecc.

La lineatura ad acquarello sarà sempre calcolata in fogli interi, siccome verrà eseguita, e non a mezzi fogli in cui i fogli interi fossero ridotti dopo lineati. Quando però la lineatura venisse ordinata su mezzi fogli o quarti di fogli, si applicherà il prezzo di quel formato di carta cui più si approssimano per dimensioni i mezzi fogli o i quarti di foglio.

Sarà calcolata similmente la lineatura in qualunque altro formato di carta diverso da quelli stabiliti nella presente tariffa.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 115-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire cinquanta milioni (L. 50.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 867; 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, e 4 gennaio 1917, n. 46;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 1,25, 2,50 e 3,75 stabilite col citato decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, numero 867, ne sono sostituite altre del prezzo di lire 1,35; 3 e 4 aventi il formato, i disegni ed i colori identici a quelli delle marche ora esistenti, salvo l'indicazione del nuovo valore con le parole « Lire 1,35, lire tre e lire quattro ».

Art. 2.

Sono inoltre istituite nuove marche a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 2 e da L. 5,40 della forma di un rettangolo alto millimetri 28 e largo millimetri 22, e stampate su carta bianca portante nella filigrana la Corona Reale. Dette marche portano racchiusa in una cornice a triplice filetto rettilineo l'Effigie del Re rivolta a destra del riguardante e veduta per due terzi, campeggiante su fondo lineato, e racchiusa in un serto circolare di foglie di alloro e di quercia tenute insieme da due nastri con le estremità a svolazzo.

Nella parte superiore delle nuove marche è stampata la leggenda: « Marca da bollo », e nella parte inferiore l'indicazione del prezzo rispettivo con le parole: « lire due, lire 5,40 ».

Ciascuna marca è di due diversi colori.

La cornice, il serto circolare e le iscrizioni sono in colore violetto. Nelle rimanenti parti, ed in un tratteggio diagonale, che è sovrapposto al serto, il colore varia a seconda della marca, come appresso:

Marca da lire due - bruno rosso;
Marca da lire 5,40 - violetto magenta rosso.

Art. 3.

La vendita e l'uso delle nuove marche di che ai precedenti articoli avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Continuerà però fino al totale consumo la vendita e l'uso delle marche da bollo a tassa fissa attualmente in corso.

Art. 4.

In via provvisoria i fogli di carta filigranata d'ordinaria dimensione da lire 1,00, compresi quelli con formule a stampa, istituiti con l'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 46, non porteranno il distintivo della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 79 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel corpo R. equipaggi, durante l'esercizio finanziario 1917-918, è stabilita in lire duemila (2000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 36 del Codice penale e l'art. 45 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176;

Ritenuta l'opportunità di devolvere direttamente all'erario dello Stato durante la guerra attuale e per un anno dopo la conclusione della pace, gli oggetti d'oro e di argento che siano stati confiscati e quelli sequestrati, dei quali non sia stata possibile la restituzione agli aventi diritto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale guerra e per un anno dalla conclusione della pace non potrà essere disposta la vendita degli oggetti d'oro e d'argento, compresi fra le cose sequestrate, indicate nell'art. 615 del Codice di procedura penale, o fra quelle delle quali sia stata ordinata la confisca secondo l'art. 36 del Codice penale e che si trovino affidati alla custodia dei cancellieri giudiziari; ma invece il giudice dovrà disporre che ne sia fatta la consegna direttamente alla Regia zecca di Roma, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 615 del Codice di procedura penale per gli oggetti che abbiano importanza scientifica, artistica o storica.

Art. 2.

Tale consegna dei suindicati oggetti d'oro e di argento dovrà essere disposta entro cinque giorni da quello in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, ed in ogni caso non prima di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704;

Veduto l'art. 118 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Veduto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1916, n. 12926;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle;

Determina:

Il prezzo di lire dodici per quattro litri di denaturante speciale occorrenti all'adulterazione di ogni ettolitro di spirito da usarsi nella preparazione del cloroformio, indicato al n. 12 d'ordine della tabella *A*, annessa al decreto Ministeriale 6 dicembre 1916, n. 12926, è rettificato in lire sedici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 3 maggio 1917.

Il ministro: MEDA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 maggio 1917, in Ponticelli di Scandriglia, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fono-telegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Scandriglia e in Villa Raverio, provincia di Milano, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con lo stesso orario.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale del 12 aprile 1917:

Pericoli Leonida, ricevitore principale del registro, titolare dell'ufficio di Monticelli d'Ongina (Piacenza), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° aprile 1917

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevuta.

(1ª pubblicazione).

La signora Alloggi Annunciata fu Carlo, vedova di Castelnuovo Luigi, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 685 statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, in data 19 marzo 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna del Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 16 maggio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Castelli Luigi fu Ambrogio, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 7131 mod. I, C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Torino, in data 14 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 17 cartelle al portatore della rendita complessiva di L. 59,50 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Rito Eugenio fu Paolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1359 ordinale, n. . . . . di protocollo e n. 82595 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino in data 20 novembre 1916, in seguito alla presentazione di 2 obbligazioni del capitale complessivo di L. 200 prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1916.

(2ª pubblicazione).

Il signor Settegrani Giuseppe fu Agatino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 442 ordinale n. 162 di protocollo e n. 18291 di posizione, stata rilasciata dall' Intendenza di finanza di Palermo in data 5 febbraio 1916, in seguito alla presentazione di un certificato di usufrutto della rendita complessiva di L. 8,50 del Debito dei comuni di Sicilia, con decorrenza dal 1° luglio 1914.

(3ª pubblicazione).

Il sig. Valentini Antonio fu Domenico ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 26, mod. 3-C Prestito nazionale, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, succursale di Teramo, in data 20 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di n. 4 obbligazioni del capitale nominale di L. 400, del Prestito nazionale, 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Roma, 26 aprile 1917.

Ai termini dell'articolo 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, nonchè del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Alloggi Annunciata di Carlo e ai signori Castelli Luigi fu Ambrogio; Rito Eugenio fu Paolo; Settegrani Giuseppe fu Agostino e Valentini Antonio fu Domenico, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 8 giugno 1917 alle ore 9 in una sala del palazzo, ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 116ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1850, n. 3-21.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 100 sulle 10.523 attualmente vigenti. In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 1° semestre 1917. Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligzioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° luglio 1917.

Roma, 16 maggio 1917.

Il direttore capo di divisione: ENRICI.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 maggio 1917, in L. 131,45.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 21 al giorno 27 maggio 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 131,45.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 19 maggio 1917, da valere per il giorno 21 maggio 1917:

Franchi	122 33	Dollari	7 01 1[2
Lire sterline . .	33 36 1[2	Pesos carta . . .	3 00 1[4
Franchi svizzeri.	136 81	Lire oro	130 50

CONCORSI

R. Istituto nazionale per sordomuti in Milano

È aperto un concorso a posti a pagamento, gratuiti e semigratuiti per sordomuti di condizione civile. Le domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere inviate alla Direzione dell'Istituto (via San Vincenzo n. 7) non più tardi del 15 luglio 1917.

(Per le modalità del concorso rivolgersi all'Istituto suddetto).

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *19 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 725).

Sulla fronte Giulia, respinti durante la notte tentativi di sorpresa contro le nostre posizioni sulla altura di quota 592 (Vodice), nel mattino del 18 le nostre truppe iniziarono un vigoroso attacco per la conquista dell'importante altura di quota 652 (Vodice) caposaldo della difesa nemica a nord di Monte Santo.

Aspra e lunga fu l'azione per la tenace resistenza dell'avversario, appoggiato da numerose artiglierie di ogni calibro, appostate in posizioni retrostanti. Avanzando di roccia in roccia, snidando i riparti nemici, da trincee e caverne, distruggendone le mitragliatrici, le nostre fanterie riuscirono a sera a raggiungere la linea di cresta della contesa altura, resistendovi poi agli intensi concen-

tramenti di fuoco delle batterie avversarie. Presero 379 prigionieri dei quali 16 ufficiali.

Con la conquista del massiccio fra Monte Cucco e Vodice, essendo cessato il compito diversivo affidato alle truppe nel settore tra Bodres e Loga, queste ripassarono sulla destra dell'Isonzo senza essere affatto disturbate dal nemico.

Nella zona ad oriento di Gorizia mantenemmo tutte le nostre posizioni contro insistenti attacchi di particolare violenza a sud di Grazigna e sulla altura di quota 174 a nord di Tivoli.

Sulla rimanente fronte sino al mare duelli incessanti delle artiglierie; quella nemica si accanisce contro Gorizia ed altri abitati.

Intensa fu anche l'attività aerea. Nostre squadriglie lanciarono bombe su accampamenti ad est di Canale, e nella conca di Gargaro (Medio Isonzo); ritornarono tutti ai propri campi.

Furono abbattuti due velivoli nemici.

Cadorna.

Comando supremo, *20 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 726).

Nella zona a nord di Gorizia le nostre truppe ampliarono ieri l'occupazione dell'altura di quota 652 (Vodice).

Dense masse nemiche, precedute da intense raffiche di fuochi di sbarramento, tentarono con ostinati contrattacchi di arrestare i nostri progressi: ma furono ogni volta ributtate con perdite sanguinose. A sera, ritratte le proprie fanterie, l'avversario concentrò sulle posizioni da esso perdute il fuoco di numerose batterie; ma il terreno conquistato fu dai nostri saldamente tenuto.

Ci impadronimmo di due cannoni da 105, due mortai da 149, lanciabombe, mitragliatrici e di grande numero di armi e di munizioni.

Nella zona ad oriente di Gorizia ardite irruzioni di nostri riparti nelle linee nemiche riportarono prigionieri.

Complessivamente nella giornata prendemmo al nemico 272 prigionieri dei quali 4 ufficiali.

Sulla rimanente fronte Giulia perdura il duello di artiglierie: la nostra bersagliò movimenti di truppe nemiche nella vallata dell'Idria.

Sulla fronte tridentina, con violenti azioni di fuoco e piccole avanzate di fanteria, l'avversario tentò attacchi a scopo diversivo ovunque falliti.

In combattimento aereo su Feltre fu abbattuto un velivolo nemico.

Cadorna.

Settori esteri.

Dall'insieme delle informazioni giunte in queste ultime quarantott'ore da Pietrogrado si può arguire che la situazione russa abbia subito un sensibilissimo miglioramento. L'impressione di questo miglioramento è aumentata dalla categorica fiducia espressa nel Governo dal Consiglio dei delegati operai e militari. Anche i delegati al Congresso dei contadini, manifestando una decisa volontà nello stesso senso, hanno messo in rilievo le loro tendenze nettamente favorevoli ad una energica continuazione della guerra.

La situazione militare, all'opposto, è restata stazionaria, nonostante cannoneggiamenti e piccoli scontri su vari punti del fronte.

Nel settore occidentale la resistenza dei tedeschi aumenta sempre più per i grandi rinforzi sopraggiunti dal fronte russo. Però, tutti i loro contrattacchi all'estremità della linea conquistata dai francesi a nord dell'Aisne, sulla punta dell'altipiano di Californie, contro Fresnoy e Bullecourt non hanno sinora avuto successo, perchè sono stati sempre respinti con perdite.

Corre voce ch'essi si preparino ad un'altra ritirata: ne sono indizi - dicesi - i considerevoli lavori sulle loro retrovie, le esplosioni, le inondazioni e gli sbarramenti di strade.

In Macedonia continua la lotta sul Vardar e fra i due laghi, e spesso con alterna vicenda.

In Rumenia è subentrata una relativa calma, rotta appena da duelli di artiglieria e da qualche scontro di pattuglie.

Nel settore caucasico i turchi tentano a periodi di riprendere la offensiva, soprattutto in direzione della Bystritza, ma con poco o punto successo.

In Mesopotamia e in Palestina la situazione permane invariata.

Un comunicato del Ministero della marina francese informa su uno scontro, avvenuto ieri l'altro, fra torpediniere francesi e cacciatorpediniere tedesche al largo di Dunkerque, scontro terminato con la fuga del nemico.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra più particolareggiate notizie con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 20. — **Un comunicato del grande stato maggiore dice:**

Fronte occidentale. — In direzione di Mitau ad est di Kalntzem un tentativo di colonne nemiche di avanzare contro le nostre posizioni è stato arrestato dal fuoco della nostra artiglieria. Sul rimanente del settore fuoco di fucileria. — Fronte romeno. — Nella regione ad est di Koverka in direzione della Bystritza il nemico che tentò avanzare contro le nostre trincee fu disperso dal nostro fuoco. — Fronte del Caucaso. — I turchi e i curdi con un distaccamento valutato ad oltre due compagnie, si lanciarono contro nostri elementi avanzati della regione a nord di Bitlis, ma furono ricacciati.

Aviazione. — Dopo un accanito combattimento con un albatros tedesco, un nostro velivolo è caduto nella regione ad ovest di Dvinsk. L'apparecchio si è incendiato e l'aviatore, l'insegna Liutoff e l'osservatore capitano Stepanenko, sono periti.

LE HAVRE, 20. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice: Su tutto il fronte belga l'artiglieria è stata abbastanza attiva durante la giornata. Lotte a colpi di bombe e di granate si svolsero alla Maison du Passeur e verso Steenstraete ed Hetsas.

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Nella regione del Chemin des Dames la lotta di artiglieria ha assunto un carattere di grande violenza verso la fine della notte su tutto il fronte La Bovelle-Cherny-Hurtebise. Un tentativo nemico sul saliente di La Bovelle è stato facilmente respinto. A nord-est del Mulino di Laffeur una piccola azione ci ha permesso di prendere qualche elemento di trincea. In Champagne due colpi di mano nemici nella regione a nord di Mesnil-les-Hurlus sono falliti.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Sul Chemin des Dames il fuoco dell'artiglieria nemica, violentissimo dalla mezzanotte passata, è ancora aumentato di intensità stamane. Da est di Hurtebise fino alla regione a nord di Sancy i tedeschi hanno diretto sulle nostre posizioni un fuoco tambureggiante con granate di grosso calibro e proiettili asfissianti; ma sotto la potenza della nostra contropreparazione l'assalto generale che si preparava è abortito sulla maggior parte del fronte predisposto per l'attacco: le truppe tedesche ammassate per l'assalto non hanno potuto uscire dalle loro trincee.

Su vari punti ove si sono avvicinate alle nostre linee si è impegnata una lotta vivacissima, che è terminata con nostro vantaggio. Il nemico, che ha subito gravi perdite tanto pel fatto dei nostri tiri di sbarramento quanto per i nostri contrattacchi, ha preso piede soltanto nei nostri elementi avanzati a nord-est di Cerny, su un fronte di 200 metri circa; ovunque altrove le nostre posizioni sono state mantenute.

Azioni di artiglieria intermittenti sul resto del fronte.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di oggi dice:

Un colpo di mano tentato dal nemico durante la notte contro i nostri posti avanzati a sud-est di Epeny fallì sotto il fuoco della nostra artiglieria. Prendemmo alcuni prigionieri, stamani di buon'ora, come risultato di scontri di pattuglie presso Fouiquissart.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera dice:

Dopo un attacco operato stamane le nostre truppe riuscirono a stabilirsi sopra una nuova sezione della linea di Hindenburg sopra un fronte di circa 1600 metri fra Fontaines les Croiselles e Bullecourt. Il nemico fece parecchi infruttuosi tentativi per cacciarci dalle posizioni conquistate e durante tutta la giornata avvenne in quella località una lotta violenta. Sono state inflitte al nemico gravi perdite e sono stati fatti durante la lotta e durante l'inseguimento, che si è svolto in nostro favore, numerosi prigionieri. Reparti nemici sono stati respinti la scorsa notte in vicinanza di Oppy e a sud-ovest di Vytschaete. Abbiamo effettuato, a sud di Armentières, un raid coronato da successo. Abbiamo abbattuto ieri tre aeroplani tedeschi, uno dei quali nelle nostre linee; altri cinque sono stati veduti atterrare. Anche un pallone nemico è stato distrutto. Mancano quattro nostri velivoli.

PARIGI, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 19 corrente dice:

Azioni di artiglieria ad ovest del Vardar. Velivoli britannici hanno bombardato gli accampamenti e i depositi nemici nella regione di Drama e verso Doiran.

PARIGI, 20. — Un comunicato del Ministero della marina, dice:

Nella notte dal 19 al 20 verso un'ora del mattino, una pattuglia di quattro torpediniere francesi ha incontrato al largo di Dunkerque una flottiglia di cacciatorpediniere tedeschi che si dirigevano verso quel porto. Dopo un breve scontro la flottiglia nemica si ritirò a grande velocità verso la sua base. Le nostre quattro torpediniere sono tornate a Dunkerque con qualche avaria.

BASILEA, 20. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice: Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario Rupprecht. — Verso Arras l'attività di combattimento aumentò nuovamente di intensità ai due lati di Monchy. Gli inglesi attaccarono verso sera, dopo breve, ma vigorosa preparazione di artiglieria con forze considerevoli, furono respinti. Durante la notte l'attività di artiglieria fra Acheville e Quesant fu estremamento viva. All'alba un tiro a raffiche dei più violenti cominciò su questa linea, seguito da attacchi inglesi a sud della Scarpe.

Gruppo del principe ereditario germanico. — Mentre sull'Aisne il fuoco non mutò sensibilmente di intensità, il bombardamento di artiglieria aumentò di violenza nella Champagne occidentale. Mantenemmo contro un forte attacco francese tutta la posizione presa da noi il 18 maggio verso Braya.

Fronte orientale. — Nessun avvenimento particolare. Fronte macedone. — Vari attacchi nemici contro una posizione da noi presa a Kravica (est della Cerna) non riuscirono.

BASILEA, 20. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice: Salvo il tiro dell'artiglieria nemica e un piccolo attacco di sorpresa respinto sull'ala sinistra del fronte del Caucaso, nessun avvenimento importante su tutti i fronti.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica

ROMA, 19. — Le nostre truppe, che già si erano impadronite nei giorni scorsi della quota 592 del Vodice, hanno ampliato nella giornata di ieri la loro occupazione dell'importante massiccio, pur esso uno dei capisaldi della sistemazione difensiva austriaca, raggiungendo il cocuzzolo più elevato, alla quota 652. Anche in questa azione particolarmente aspra, è rifulso il valore delle nostre truppe.

Le colonne d'attacco dovettero vincere le più gravi difficoltà di terreno, la più enegica resistenza del nemico. Occorse risalire pendici ripide e sassose, di continuo spazzate dalle raffiche di mitragliatrici invisibili, appostate in caverne, battute con violenza dall'artiglieria. Di ogni nostra sosta il nemico approfittò per balzare al contrattacco. Fu sempre ributtato e lasciò nelle nostre mani centinaia di prigionieri.

Riuscito perfettamente l'attacco contro il Cucco ed il Vodice, a favorire il quale era stata predisposta, la bella azione dimostrativa compiuta dai nostri forzando il passaggio dell'Isonzo tra Canale e Auzza non aveva più alcuna ragione di essere.

Il suo scopo era stato quello di delineare una larga minaccia di aggiramento, sì da allarmare il nemico e da indurlo a rafforzare la propria ala destra, a spese delle riserve che avrebbero potuto rendere più efficaci la resistenza e i contrattacchi sul Cucco e sul Vodice. Ora che sul Cucco e sulle posizioni del Vodice ci siamo saldamente affermati, la testa di ponte di Bodrez rimaneva un inutile distaccamento ed è stata ritirata. È assai significativo il fatto che la brillante mossa, benchè compiuta da due soli battaglioni, fruttò circa 600 prigionieri; cosicchè non solo ottenne il voluto risultato diversivo, ma fu anche inaspettatamente fruttifera, anche nei suoi effetti diretti immediati.

Nei combattimenti svoltisi dal 14 maggio in poi sulla fronte dell'Isonzo le nostre truppe hanno preso contatto con una quindicina di divisioni. Tra esse la 57ª, la 58ª, la 62ª, la 106ª hanno subito le perdite più gravi. La 1ª brigata Landsturm è stata pure duramente provata. Di taluni reparti s'annunzia la distruzione completa; così i battaglioni 2° e 3° del 23° Schuetzen, 2° e 3° del 22° fanteria, il 4° del 28° fanteria, il 3° del 69°, il 2° e 3° del 5° Landsturm ungherese, il 3° del 409° Landsturm austriaco sono completamente sfasciati.

Non solo essi hanno dato un contingente altissimo di prigionieri, ma avevano subito già perdite sanguinose per effetto del bombardamento e nelle azioni di fanteria.

Narrano i prigionieri che gli effetti dell'artiglieria furono spaventosi: alcune trincee furono addirittura livellate e numerosi crolli bloccarono gli ingressi delle caverne. Ma riconoscono i prigionieri stessi che il contegno e lo slancio delle fanterie italiane furono magnifici.

Ammirazione senza riserve esprimono gli ufficiali prigionieri segnatamente per l'azione delle brigate « Firenze » ed « Avellino », che culminò nella conquista del monte Cucco. I soldati del 128° reggimento, che fa parte della brigata « Firenze », irruppero nelle caverne piene di austriaci in agguato ed impegnarono con essi furiosi corpo a corpo a colpi di baionetta. Costretti per tre volte a ripiegare, ritornarono sempre più animosi alla carica finchè si furono impadroniti fin dell'ultimo uomo. Una intera compagnia austriaca di mitragliatrici fu completamente accerchiata nei pressi di Zagomila da reparti nostri, che la colsero alle spalle scendendo dall'alto. Al comandante austriacò non rimase altro partito che arrendersi dopo avere inutilizzate le sue dieci mitragliatrici.

ROMA, 19. — Nell'attività continua con la quale gli aviatori nostri cooperano alla battaglia in corso, alcune delle imprese compiute ieri sono degne di particolare rilievo.

Allo scopo di disturbare i movimenti ed il riposo del nemico sull'altopiano di Bansizza, nella zona corrispondente alle nostre nuove posizioni, due squadriglie da bombardamento scortate da velivoli da caccia lasciarono cadere un centinaio di grosse bombe su centri militari a oriente di Canale e nella conca di Gargaro. Sul rovescio del Monte Santo furono osservati effetti ottimi di tiro e di scoppio.

Sul Carso un aeroplano austriaco in ricognizione fu assalito da un nostro velivolo da caccia pilotato dal sottotenente del corpo aeronautico Luigi Olivari e abbattuto dopo un vivace combattimento. L'apparecchio nemico, il decimo abbattuto dal sottotenente Olivari, precipitò dietro il M. Ghermada.

Verso sera sul Basso Isonzo un idrovolante austriaco che tentava di colpire un nostro pallone di osservazione fu colpito dal fuoco della difesa antiaerea e cadde entro le nostre linee. Il pilota rimase ucciso.

ROMA, 19. — Nostri idrovolanti in ricognizione sul litorale nemico lanciarono il 17 corrente, con successo, bombe sugli impianti militari dell'isola di Lagosta. Rientrarono incolumi alla loro base.

ROMA, 20. — Come annunzia il Bollettino di oggi, sul massiccio del Vodice, sulla riva sinistra dell'Isonzo a nord di Gorizia, le nostre truppe vengono ampliando gradatamente le loro posizioni nonostante i violenti contrattacchi nemici.

Ma nello stesso tempo, sulla fronte tridentina, l'attività delle artiglierie aumenta sensibilmente. Concentramenti di fuoco nemici si segnalano in vari settori, segnatamente contro le nostre posizioni di Zugna, di Val Posina, di alcuni settori dell'altipiano di Asiago e di Val Sugana. In vari punti, a questa preparazione di artiglieria, sono seguite irruzioni di reparti d'assalto che, salvo in Val di Posina, dove riuscirono a penetrare, ma solo momentaneamente, in qualche nostro elemento avanzato, furono tutte respinte. Sensibili perdite subì il nemico in questi tentativi e lasciò parecchi prigionieri nelle nostre mani.

Anche sulla fronte carnica, soprattutto nel settore del Passo di Monte Croce, l'azione delle artiglierie si è alquanto ravvivata.

Vi è da parte del nemico lo scopo, la preoccupazione evidente di diminuire quanto più è possibile la violenta pressione che noi esercitiamo su tutta la fronte dell'Isonzo, di far rallentare e attenuare i colpi che veniamo infliggendogli sul Vodice, elemento importantissimo, quasi vitale, della sua difesa.

Il logoramento intenso e costante delle forze, di cui si hanno ogni giorno nuove e sicure conferme, mette a dura prova le riserve del nemico sull'Isonzo. Quindi la convenienza e la necessità per esso di azioni dimostrative e diversive su altre zone della fronte e la possibilità che riserve vengano fatte arrivare da altri teatri di guerra, particolarmente da quello russo.

Nella mattinata di ieri velivoli nemici tentarono una incursione su Treviso. Furono volti in fuga ed inseguiti. Uno di essi venne abbattuto presso Feltre dall'apparecchio pilotato dal capitano dei bersaglieri Domenico Bolognesi.

L'arruolamento nazionale negli Stati Uniti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 19. — Il presidente Wilson ha pubblicato un proclama nel quale annuncia che l'arruolamento nazionale sarà organizzato non più tardi del 5 giugno.

Il presidente soggiunge:

« La potenza contro la quale siamo in guerra cercò di imporre la sua volontà sul mondo e a tale scopo aumentò i suoi armamenti, tanto che riuscì a cambiare la fisionomia della guerra. Non sono mai esistiti eserciti come li abbiamo conosciuti in questa lotta. Vi sono intere nazioni sotto le armi. Nondimeno gli uomini che lavorano la terra e che operano nelle nostre officine, non fanno parte in minor misura sul fronte degli alleati di coloro che si trovano sotto le bandiere. Non è tanto il nostro esercito quanto la nostra nazione che ci occorre guidare alla guerra. Per questo motivo il nostro popolo deve mostrare un saldo fronte contro il nemico comune. Ciò sarà impossibile se ciascuno continua i suoi propri affari, mentre tutti debbono invece tendere ad un unico scopo.

La nazione ha bisogno di tutti i suoi figli; ma ha anche bisogno di ciascun uomo il quale si consacri non alla occupazione che più gli piace, ma a quella in cui sarà più utile. Così se un tiratore preferisse lavorare negli alti forni e se un esperto meccanico volesse piuttosto marciare sotto le bandiere, la nazione non sarebbe ben servita: occorre che il tiratore marci sotto le bandiere e che il meccanico rimanga alla sua officina. La nazione deve essere una *équipe* nella quale ciascuno faccia la sua parte.

È dunque giusto che il Congresso decreti che il popolo debba essere classificato per i servizi in cui le singole persone saranno più utili. Il significato di questo provvedimento non può essere esagerato; si tratta di una cosa nuova nella storia ed è un buon risultato per il nostro progresso.

Il presidente Wilson rifiuta di permettere l'invio di una divisione di volontari in Francia al comando di Roosevelt. Tale spedizione ostacolerebbe gravemente il raggiungimento del nostro scopo principale, vale a dire la creazione e il rapido impiego di un esercito attivo. Wilson soggiunge che sarebbe stato un piacere per lui fare una cosa gradita tanto agli alleati come a Roosevelt inviando quest'ultimo sul teatro della guerra. Ma non è questo il momento di fare dei complimenti, i quali non condurrebbero la guerra al successo. Nel momento attuale non ci vogliono atti drammatici, ma fatti pratici, che abbiano il carattere di una precisione scientifica. Io, conclude il presidente, agirò sempre senza dimenticare questo punto di vista. Ciascun particolare della nostra azione viene esaminato dai competenti dalle due parti dell'oceano ».

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, con le LL. AA. RR. il Principe ereditario, le Principesse Jolanda e Mafalda e la Duchessa d'Aosta hanno assistito ieri, nello spedale della Croce Rossa al Quirinale, alla projezione di una film riproducente dal vero il funzionamento delle colonie estive marine e montane per i piccoli figli dei nostri soldati.

L'Augusta Famiglia ne fu soddisfattissima e S. M. la Regina e S. A. R. la Duchessa d'Aosta espressero il loro vivo compiacimento al prof. Di Donato, presidente del Comitato, e all'on. Cabrini, consigliere.

*** S. M. la Regina Elena ha fatto pervenire all' « Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra e per i corredini ai neonati orfani dei soldati », la somma di L. 500.

S. E. Orlando a Parigi. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data 19 corrente da Parigi:

PARIGI, 19. — Il ministro italiano on. Orlando è giunto ieri mattina di ritorno da Londra, ed ha avuto ieri lunghi e cordiali colloqui col presidente del Consiglio Ribot. Iersera gli è stato offerto un pranzo al quale hanno assistito i ministri Painlevé, Desplas e Clementel; i deputati Franklin Bouillon e Renaud, e il senatore Pichon.

Stamane il ministro Orlando ha avuto una lunga conferenza con Desplas, ministro dei lavori pubblici, e nel pomeriggio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Poincaré. Stasera l'on. Orlando è ripartito per Roma.

***

S. E. il ministro Orlando è arrivato stamane a Roma.

S. E. Raineri. — L'onorevole ministro dell'agricoltura ha continuato le sue visite in quel di Belluno. Fra l'altro visitò nella giornata di sabato la foresta demaniale di Consiglio, trattenendosi coi boscaiuoli e rendendosi conto delle loro condizioni e dello stato degli importanti lavori in corso. Ieri visitò le terre redente del distretto politico di Primiero.

S. E. Roth in Sicilia. — Ieri mattina è giunto a Messina l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Erano a riceverlo le autorità locali. L'on. Roth tenne la mattina stessa una riunione per la questione universitaria, e nel pomeriggio visitò gli asili « Cesare Battisti » e « Garibaldi », presenziò una importante riunione della sezione magistrale e alle 18,15, ossequiato dalle autorità, partì per Catania.

La conferenza interparlamentare del commercio si è chiusa nel pomeriggio di ieri l'altro in Campidoglio. Tra calorosi applausi fu letto un telegramma di S. M. il Re in risposta a quello inviato dalle delegazioni. La seduta ebbe termine con l'invio di un saluto ai combattenti per il diritto dei popoli contro la violenza e la barbarie.

Nella serata il Comitato italiano offerse ai delegati stranieri un banchetto, nel quale furono pronunciati cordialissimi brindisi alle LL. MM. i Sovrani d'Italia, a S. E. Boselli, al sindaco di Roma, alle nazioni combattenti per la civiltà.

Ieri S. E. l'ambasciatore di Francia e la signora Barrère hanno offerto una colazione in onore dei delegati francesi alla Conferenza. Vi hanno assistito il presidente e i vice presidenti della sezione italiana.

Alleanza legislativa italo-francese. — Sotto la presidenza di S. E. il ministro Vittorio Scialoja si è riunito alla Minerva il Comitato dell'alleanza legislativa. I prof. Ascoli e Buzzati fecero un'ampia relazione dell'opera compiuta a Parigi presso il corrispondente Comitato francese presieduto dal prof. Larnaude, decano della Facoltà giuridica di Parigi, e riferirono del favore con cui l'iniziative fu accolta in Francia. La riunione approvò la divisione delle materie per il lavoro da compiersi dai giuristi italiani e da quelli francesi e furono nominate le Commissioni speciali per le parti affidate allo studio dei giuristi italiani.

Rovigo a Cesare Battisti. — Ieri nella patriottica città è stato solennemente inaugurato un ricordo monumentale in onore di Cesare Battisti, sulla facciata della sede dell'Università popolare.

Aderirono alla patriottica cerimonia S. E. il presidente del Consiglio, on. Boselli, l'on. Barzilai, i senatori Cavalli e Valli, ed altri.

La vedova Battisti diresse al Comitato parole di ringraziamento.

L'esperimento postale aereo, da Torino a Roma, è stato rinviato a causa delle cattive condizioni atmosferiche lungo la linea del percorso.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, comunica:

Il corrispondente serico ufficiale del Ministero a New York telegrafa in data 15 corr.:

« Affari seta quieti. Contratti consegna futura stipulansi clausola dazio. Quotazioni invariata. Fabbrica meno attiva. Cambio 7 ».

Quello di Lione telegrafa in data 17 corr.:

« Frequenti pioggie questi ultimi giorni hanno ribassato notevol-

mente temperatura. Tempo tuttora burrascoso. Raccolta foglia presentasi generalmente assai favorevole ».

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato: 19 maggio 1917: Temperatura minima, nelle 24 ore, 15,0 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 23,1.

20 maggio 1916: Temperatura minima, nelle 24 ore, 16,1 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 23,7.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 19. — Il Governo provvisorio ricostituito ha pubblicato una dichiarazione nella quale, tra altro, respinge, di concerto con l'intero popolo, ogni idea di pace separata e si pone apertamente come scopo di giungere al più presto ad una pace universale, che non implichi nè l'asservimento di altri popoli, nè la manomissione del loro patrimonio nazionale, nè l'occupazione con la forza di territori esteri, ad una pace senza annessioni nè indennità, che dia alle nazioni la facoltà di disporre liberamente della loro sorte.

Nella ferma convinzione che la caduta del regime czarista e il consolidamento dei principî democratici nella politica interna ed estera della Russia abbiano creato un nuovo fattore incitante le democrazie alleate a tendere verso una pace durevole e verso la fratellanza dei popoli, il Governo provvisorio prenderà misure preparatorie per porre in armonia le vedute dei nostri alleati con quelle espresse nella nota del Governo provvisorio del 9 aprile.

Convinto che la disfatta della Russia e dei suoi alleati sarebbe non soltanto fonte delle maggiori calamità per le nazioni, ma inoltre allontanerebbe o renderebbe impossibile la conclusione di una pace universale sulla suddetta base, il Governo provvisorio crede fermamente che l'esercito rivoluzionario russo non permetterà che le truppe tedesche schiaccino i nostri alleati sul fronte occidentale, e si rivolgano poi su di noi con tutta la forza delle loro armi.

Il rafforzamento dei principî di democratizzazione dell'esercito, la organizzazione ed il rafforzamento della sua potenza militare, tanto offensiva quanto difensiva, costituiranno il più importante compito del Governo provvisorio.

Il nuovo ministro della guerra, Kerensky, ha inviato all'esercito il seguente ordine del giorno:

La patria è in pericolo e ciascuno deve farvi fronte come può. Nessuna domanda di dimissioni da parte dell'alto comando, fatta pel desiderio di sottrarsi alle responsabilità in così grave momento, sarà da me accettata. I disertori debbono ritornare all'esercito e alla flotta entro il termine già indicato e cioè il 28 corr. Tutti coloro che non osserveranno tale disposizione, saranno severamente puniti.

Il Comitato centrale del partito dei cadetti pubblica un proclama il quale dice che, malgrado le dimissioni di Miliukoff e la sua uscita definitiva dal Gabinetto e malgrado la situazione difficile che conseguentemente ne derivava ai suoi colleghi di parte che rimanevano nel Governo, il Comitato ritiene che il grande pericolo che minaccia la patria richieda a questi membri del partito una assoluta abnegazione ed un sacrificio senza riserve. Approvando energicamente la difesa degli interessi internazionali della Russia fatta da Miliukoff il partito dei cadetti dichiara che esso non potrà ora come prima accordare la sua fiducia che ad una politica la quale si basi su una unione stretta ed indissolubile con gli alleati e tenda alla difesa dei diritti, della dignità e degli interessi vitali della Russia. E perciò il partito incarica i suoi rappresentanti nel nuovo Gabinetto di vegliare rigorosamente all'osservanza assoluta dei suddetti principî.

Il principe Chakovskoi, è stato nominato ministro dell'assistenza pubblica. La gestione del vettovagliamento fino al 14 giugno sarà affidata al ministro delle finanze Chingareff.

RIO DE JANEIRO, 19. — Si crede imminente la revoca del decreto relativo alla neutralità del Brasile nella guerra germano-americana.

WASHINGTON, 19. — I delegati laburisti inglesi ed americani hanno tenuto una conferenza nella quale hanno deliberato di aumentare la fabbricazione delle munizioni per tenere sempre disponibili grandi riserve.

La legge che stabilisce il servizio militare è stata sottoposta alla firma del presidente Wilson e messa in vigore.

OTTAWA, 19. — Il primo ministro Borden ha annunciato alla Camera dei Comuni la istituzione immediata della coscrizione militare Egli ha dichiarato che è giunto il momento di fornire i rinforzi necessari al teatro della guerra e che debbono ascendere dai 50 ai 100.000 uomini.

Sir W. Laurier, a nome dell'opposizione, ha preso inpegno di assicurare l'approvazione di questa misura che deve cooperare per i raggiungimento della vittoria.

PARIGI, 20. — Su richiesta dell'autorità militare la frontiera franco-svizzera è stata momentaneamente chiusa ai viaggiatori per 48 ore. I telegrammi a destinazione di alcuni paesi esteri potranno essere ritardati per un massimo di 48 ore.

ALICANTE, 20. — Il sindaco di Santapola, qui arrivato, ha dichiarato che alle 9 del mattino vide dalla costa sei navi. Un'ora dopo udì una detonazione e due vapori scomparvero all'orizzonte. Degli altro quattro tre poterono salvarsi, l'ultimo fu affondato. L'equipaggio fu salvato dai due vapori, che si allontanarono. I pescatori affermano che le navi tiravano sui sottomarini.

MADRID, 20. — Il *Debate* scrive: La Nota della Spagna alla Germania circa il siluramento del vapore *Patricio* ricorda le precedenti dichiarazioni tedesche sulla guerra dei sottomarini e ne esige l'osservanza, onde evitare il siluramento senza preavviso delle navi spagnuole nelle acque territoriali. Esige una risposta alle note precedenti, rimaste inevase. Annuncia la sospensione della trattazione di tutti gli affari colla Germania, finchè non venga trasmessa la risposta all'ambasciatore di Spagna a Berlino. Infine chiede un'indennità pel siluramento del *Patricio*.

LONDRA, 20. — L'Ambasciata degli Stati Uniti comunica che una divisione regolare americana, al comando del generale Pershing, sia recherà in Francia al più presto possibile, oltre ai nove reggimenti del genio recentemente reclutati pel servizio in Francia.

In un discorso pronunciato ad Edimburgo il direttore generale delle economie alimentari Kennedy Jones ha rilevato il miglioramento ottenuto negli approvvigionamenti mercè il razionamento. volontario e la diminuzione del pericolo dei sottomarini dovuto al nuovi procedimenti, che hanno permesso di attaccarli con successo.

WASHINGTON, 20. — Il Senato ha approvato all'unanimità crediti per la guerra ascendenti a 3 342.000.000 di dollari ed un emendamento che autorizza la spesa immediata di quattrocento milioni di dollari per l'acquisto di navi mercantili.

La Repubblica del Nicaragua ha rotto le relazioni diplomatiche con la Germania.

NEW YORK, 20. — I giornali hanno da Washington: Al dipartimento di Stato ha avuto luogo una conferenza alla quale hanno preso parte il ministro inglese degli affari esteri Balfour e il segretario di Stato nord-americano Lansing.

La conferenza ha discusso la questione del razionamento della Svizzera, della Spagna, dell'Olanda e dei Paesi scandinavi ed ha preso in considerazione la necessità di limitare le esportazioni dirette in questi paesi per impedire che esse pervengano al nemico e per economizzare il tonnellaggio degli alleati. Si è addivenuti ad un accordo generale. La completa partecipazione degli Stati Uniti al sistema della limitazione dei rifornimenti è stata così preparata; ma occorrerà la sanzione del Congresso perchè il progetto poss esser messo in vigore.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.